

REGOLAMENTO (UE) 2018/969 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2018****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce il materiale specifico a rischio (MSR) come i tessuti specificati nell'allegato V e dispone che l'MSR sia rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del suddetto regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽²⁾. La rimozione del MSR è una misura volta a ridurre il rischio di BSE nei bovini, ovini e caprini. L'elenco del MSR negli ovini e nei caprini figura nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (3) Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) relative alla BSE, di cui al capo 11.4 del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE ⁽³⁾, si applicano solo all'agente della BSE nei bovini. Di conseguenza, per quanto riguarda gli ovini e i caprini, l'OIE non stabilisce alcun elenco di tessuti che non dovrebbero essere commercializzati a causa del loro rischio di BSE.
- (4) Il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 ⁽⁴⁾ prevede la possibilità di riesaminare l'attuale elenco di MSR sulla base di dati scientifici e tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica della BSE. La situazione epidemiologica della BSE nell'Unione è migliorata significativamente. Nel 2016 nell'Unione sono stati registrati cinque casi di BSE nei bovini rispetto ai 2 166 casi del 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che, in base al livello di rischio di BSE riconosciuto dall'OIE, ventiquattro Stati membri e due regioni di uno Stato membro sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Per quanto riguarda l'MSR da piccoli ruminanti, il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 indica una valutazione del rischio in corso riguardante la pertinenza dell'elenco del MSR per i piccoli ruminanti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato tale valutazione del rischio il 2 dicembre 2010, in un parere scientifico sull'infettività delle BSE/TSE nei tessuti di piccoli ruminanti («parere dell'EFSA del 2010») ⁽⁶⁾. In tale parere l'EFSA ha stimato che è molto limitato il numero di piccoli ruminanti affetti da BSE che possono entrare nella catena alimentare dell'Unione ogni anno e ha confermato che tali stime non sostengono l'ipotesi di una diffusa epidemia di BSE nella popolazione dei piccoli ruminanti nell'Unione. Questa conclusione dell'EFSA è valida per tutta l'Unione, a prescindere dalla qualifica sanitaria degli Stati membri in relazione al rischio di BSE.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1).⁽³⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015; COM(2010) 384 definitivo.⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 84).⁽⁶⁾ EFSA Journal (2010); 8(12):1875 [92 pagg.].